

CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE E SPESE CONDOMINIALI

1. Condizioni per la concessione delle rateizzazioni

Il presente atto ha ad oggetto la rateizzazione del pagamento di somme per canoni e spese condominiali il cui termine di adempimento sia già scaduto al momento dell'istanza dell'inquilino, il quale pertanto versa nella condizione di mora ai sensi del Codice Civile, e risulti dall'estratto conto della procedura informatica di gestione dell'utenza "Incasa". Il presente atto non riguarda le rateizzazioni del pagamento di interventi di manutenzione, che sono disciplinate dalla delibera C.d.A. n. 139 del 20.07.2010.

2. Soggetti che hanno titolo a chiedere la rateizzazione.

Possono presentare istanza i soggetti che versano nelle condizioni di cui all'art. 22, comma 3, della l.rg. Veneto n. 10 del 1996: qualora la morosità sia dovuta a stato di disoccupazione o grave malattia dell'assegnatario e ne sia derivata l'impossibilità o la grave difficoltà, anche con riferimento al nucleo familiare dell'assegnatario, di effettuare il regolare pagamento del canone di locazione, l'ente gestore può concedere la rateizzazione per il pagamento del canone e delle spese condominiali.

3. Importo delle somme ammesse alla rateizzazione

La rateizzazione può essere concessa per somme complessivamente pari o superiori a 500 Euro, fatto salvo il caso in cui il richiedente sia già stato diffidato per iscritto dal Servizio Gestionale ai sensi del Decreto Direttore n. 202/2006 e s.m.i.

Alla rateizzazione si applicano gli interessi al tasso previsto dal contratto di locazione del richiedente e nella misura vigente al momento della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 5. L'ammontare degli interessi è determinato nel provvedimento di accoglimento dell'istanza.

4. Individuazione del numero delle rate in relazione all'ammontare dovuto

La dilazione massima concessa per il pagamento rateale è fissata nel numero di 24 rate mensili.

Di volta in volta, il numero delle rate e la scadenza per il loro pagamento, vengono stabiliti con il provvedimento del Responsabile del Settore Legale che accoglie l'istanza di rateizzazione.

Ove l'ammontare del debito per il quale l'inquilino chiede la rateizzazione sia di importo elevato rispetto all'importo dell'affitto mensile, è fatta salva la facoltà per l'A.T.E.R., di chiedere il versamento anticipato di una parte del debito quale condizione per la concessione della rateizzazione.

5. Presentazione dell'istanza

L'istanza di rateizzazione deve essere presentata dall'inquilino titolare del rapporto contrattuale con l'A.T.E.R. di Treviso con richiesta motivata redatta in carta semplice e dev'essere presentata o spedita al Settore Legale dell'A.T.E.R. di Treviso, via D'Annunzio n. 6 Treviso.

Alla domanda va allegata l'eventuale documentazione che il debitore ritenga utile per la definizione della pratica.

Qualora l'Ufficio competente rilevi che non risulta allegata la documentazione necessaria all'istruttoria della pratica, sollecita l'invio della stessa da parte dell'interessato.

In difetto di integrazione della documentazione probatoria entro 10 giorni dalla predetta comunicazione, la domanda si intende respinta.

6. Accoglimento o diniego dell'istanza

La mancanza dei presupposti sostanziali, di cui agli articoli precedenti, per la concessione della rateizzazione comporta il rigetto dell'istanza.

Inoltre, comporta il rigetto dell'istanza il fatto che il richiedente abbia già in precedenza ottenuto dall'A.T.E.R. una rateizzazione per debiti di cui al presente atto e non abbia provveduto a pagare le relative somme.

L'accoglimento o il diniego dell'istanza viene deciso con provvedimento del Responsabile del Settore Legale dell'A.T.E.R. da adottarsi entro 30 giorni dalla data di acquisizione al protocollo dell'istanza.

Di tale provvedimento viene data comunicazione all'interessato tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Eventuali rateizzazioni in deroga al presente atto sono possibili solo ove viste dal Direttore dell'A.T.E.R. di Treviso.

7. Banca dati rateizzazioni

Il provvedimento che accoglie l'istanza di rateizzazione viene registrato nella procedura informatica di gestione dell'utenza "Incasa" a cura del Settore Legale dell'A.T.E.R., il quale provvede ad annotare il successivo corso dei pagamenti e l'esito della rateizzazione

Dopo la conclusione della rateizzazione con il completo pagamento delle rate, la posizione contabile dell'assegnatario è soggetta alle ordinarie regole di cui al Decreto Direttore n. 202/2006 e s.m.i.

8. Norme finali.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente atto, rimangono in vigore le disposizioni di cui al Decreto Direttore n.202/2006 e gli atti aziendali come da esso richiamati.